



Provincia di Como

SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIO E PARCHI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PROVVEDIMENTO. N. 33 / 2018

Prott. n. 43862 del 26.11.2018

OGGETTO:PRIMA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) ADOTTATA DAL COMUNE DI MONTANO LUCINO (CO) CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 26 LUGLIO 2018. PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP).

IL RESPONSABILE

- Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e successive modifiche e integrazioni
- Visti gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni
- Visto l’art. 13 “*Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio*” della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
- Visti gli artt. 2, 6, 47, 51, 59,60 e 61 dello Statuto della Provincia di Como.

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 02 agosto 2006 la Provincia di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 20 settembre 2006, il PTCP ha acquistato efficacia.
- Ai sensi della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell’efficacia del PTCP, la Provincia esercita le funzioni amministrative attinenti la valutazione di compatibilità con il Piano stesso degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali e relative varianti.
- Con deliberazioni del Consiglio Provinciale rispettivamente n. 9/1821, n. 10/1833, n. 11/1847 del 12 febbraio 2007 sono stati approvati i regolamenti e i criteri attuativi del PTCP e in particolare:
 - ✓ “Regolamento di applicazione dei criteri premiali previsti dall’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”;
 - ✓ “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il Piano Territoriale di

Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione”;

- ✓ “Criteri e modalità per l'individuazione delle aree destinate all'attività agricola, ai sensi dell'art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.

Atteso che:

- Il Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 20 dicembre 2013, pubblicata sul BURL n. 20 del 14 maggio 2014 – Serie Avvisi e Concorsi.
- E' stato avviato il procedimento di formazione della prima variante al PGT, con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 16 novembre 2016, dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006 e della DGR 6420/2007 e s.m.i. (pubblicata sul BURL il 24/01/2008), e con successiva deliberazione n. 140 assunta dal medesimo organo in data 25 novembre 2016, è stato dato avvio al relativo procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuando altresì gli enti e i soggetti competenti in materia ambientale o interessati territorialmente, da invitare alla Conferenza di Valutazione.
- Con deliberazione n. 57 del 02 maggio 2018, la Giunta Comunale ha nominato la nuova Autorità Procedente per la VAS.
- In data 12 giugno 2017 si è svolta la Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla VAS.
- La Provincia di Como ha espresso il proprio parere prot. n. 21662 dell'8 giugno 2018, in occasione della Conferenza di Verifica di Esclusione dalla VAS.
- E' stato emesso il Decreto di Esclusione dalla VAS n. 1/2018 del 05 luglio 2018, citato nelle premesse della deliberazione di adozione della variante al PGT, della quale formano parte integrante.
- Il succitato Decreto di Esclusione dalla VAS è stato messo a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito web regionale SIVAS, come richiesto dalla normativa vigente.
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26 luglio 2018, il Comune ha adottato la prima variante al PGT .
- Con nota n. 8973 del 1° agosto 2018, ricevuta dalla Provincia in pari data, il Comune ha trasmesso i relativi atti ed elaborati, chiedendone contestualmente, ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., l'attivazione della procedura di valutazione di compatibilità rispetto al PTCP.
- Con lettera n. 31050 del 09 agosto 2018, la Provincia ha dato comunicazione al Comune dell'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., chiedendo contestualmente l'integrazione della documentazione mancante, che il medesimo ha prodotto a brevi mani.
- Con nota prot. n. 35609 del 24 settembre 2018, la Provincia ha richiesto al Parco Sorgenti del Torrente Lura, il parere di competenza riguardo allo strumento urbanistico in oggetto, ai fini del coordinamento dei contenuti territoriali degli atti di competenza. Non ostante i solleciti di questo Ente, tale parere alla data di chiusura del presente provvedimento non risulta pervenuto.
- Con successiva nota prot. n. 40898 del 02 novembre 2018, la Provincia ha indetto per il 13 novembre 2018 un incontro con il Comune, finalizzato al confronto sulle tematiche oggetto della valutazione di compatibilità in corso.

- Detto incontro, del quale è stato redatto verbale trasmesso al Comune a mezzo di posta elettronica il 20 novembre 2018, ha avuto luogo nella data stabilita.
- Il termine di legge per la valutazione di compatibilità con il PTCP dello strumento urbanistico in oggetto, risulta essere il 28 novembre 2018.

Dato atto che:

- Il presente provvedimento, formulato a seguito di istruttoria interna, riguarda esclusivamente la valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico in oggetto con il PTCP.
- L'approvazione dello strumento urbanistico comunale, nonché delle sue varianti, e la relativa valutazione di conformità con la vigente normativa è posta in capo all'Amministrazione Comunale.

Considerato che:

- la valutazione di compatibilità della Variante al PGT rispetto al PTCP del presente provvedimento riguarda:

A) le previsioni aventi efficacia prevalente e prescrittiva, esplicitamente individuate nelle apposite cartografie e normative del PTCP, che il Comune è tenuto a recepire apportando le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i..

In linea generale tali valutazioni riguardano:

- il sistema paesistico-ambientale in relazione alla rete ecologica, alle aree protette, alle aree agricole di interesse strategico;
- le risorse ambientali in relazione alla difesa del suolo intesa come salvaguardia delle risorse ambientali vulnerabili e alla prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico;
- la sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato;
- le infrastrutture per la mobilità;
- le politiche socio-economiche.

La dimostrazione del recepimento delle prescrizioni del PTCP e della coerenza con le direttive del PTCP costituisce inoltre condizione necessaria per l'espressione da parte della Provincia del parere favorevole di compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti.

B) le indicazioni di alcuni elementi del PTCP che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento.

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE AL PGT CON IL PTCP

1. La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

1.1 PTCP e Variante al PGT: obiettivi strategici

La Provincia di Como attraverso il PTCP persegue i seguenti obiettivi strategici:

- a) l'assetto idrogeologico e la difesa del suolo;
- b) la tutela dell'ambiente e la valorizzazione degli ecosistemi;
- c) la costituzione della rete ecologica provinciale per la conservazione delle biodiversità;
- d) la sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di suolo;
- e) la definizione dei centri urbani aventi funzioni di rilevanza sovracomunale-polo attrattore;
- f) l'assetto della rete infrastrutturale della mobilità;
- g) il consolidamento del posizionamento strategico della Provincia di Como nel sistema economico globale;
- h) l'introduzione della perequazione territoriale;
- i) la costruzione di un nuovo modello di "governance" urbana.

Il PTCP assume il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori dell'ambiente, delle bellezze naturali, delle acque e della difesa del suolo e trova attuazione anche attraverso la formazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali e loro varianti.

1.2 Lo strumento urbanistico vigente e i contenuti della variante

Il presente provvedimento analizza e valuta unicamente le proposte di Variante contenute nel documento in relazione ai contenuti del PTCP e sua pianificazione di settore, formulando prescrizioni e suggerimenti.

Conseguentemente, le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti e pareri di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.

Tutto ciò viene precisato anche in relazione al fatto che sono stati emessi i seguenti provvedimenti di valutazione di compatibilità con il PTCP:

- n. 45/2013 prot. 50160 "PGT";
- n. 46/2017 prot. 39107 del 17.10.2017 "PA - ATI3" in variante al PGT;
- n. 9/2018 prot. 12547 del 03.04.2018 "ATR1 in variante al PGT.

La Variante al PGT introduce alcune modifiche puntuali finalizzate alla pianificazione vigente, finalizzate prevalentemente a migliorare le norme del PGT.

In sintesi riguardano:

- modificazioni degli ambiti di trasformazione senza incremento di volumetria edificabile;
- nuova proposta sostenibile per Villa Olginati;
- rettifiche di confini e altri errori materiali nella classificazione degli ambiti;
- modificazione della tipologia dei servizi previsti;
- riclassificazione di strade private erroneamente definite pubbliche;
- modifiche inerenti la cessazione di attività a rischio di incidente rilevante;

- realizzazioni di nuove aree a parcheggio, di pista ciclabile e orti;
- passaggio da zona edificabile di completamento all'agricolo e viceversa;
- aggiornamento individuazione dei siti di interesse archeologico;
- modifiche di normativa.

1.3 Le aree urbanizzate ed il tessuto urbano consolidato

La definizione dell'area urbanizzata, costituisce un elemento fondamentale per la valutazione della sostenibilità insediativa del PGT e sue varianti, in relazione alla salvaguardia della rete ecologica del PTCP.

Sono state apportate alcune rettifiche al perimetro delle aree urbanizzate e del TUC in quanto riconoscimenti di stati di fatto esistenti e come tali non comportanti consumo di suolo.

In particolare, per l'ambito di Villa Olginati, l'estensione dell'ambito di riferimento della Villa (individuato nel PGT come agricolo) riconosce l'area del campo sportivo esistente.

In termini generali la Variante al PGT identifica correttamente il perimetro delle aree urbanizzate.

1.4 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP e gli indici di sostenibilità insediativa - criteri premiali

La normativa regionale stabilisce (art. 8, comma 2 della L.R. 12/2005) che il Documento di Piano del PGT determini sia gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all'effettivo fabbisogno residenziale, tenendo conto della riqualificazione del territorio e della minimizzazione del consumo del suolo, sia le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale.

Ciò detto, ed in considerazione del fatto che la Superficie Ammissibile delle Espansioni (S.A.E.) è pari a 29.252,15 mq, si rileva come la Variante al PGT incida sulle aree della rete ecologica per 687mq, i quali vengono detratti dalla superficie sopraccitata.

La Variante al PGT rispetta pertanto il limite fissato dall'art. 38.

In conclusione la Superficie Limite Ammissibile di Espansione (LAE) residua, pari a mq 28565, al netto dei criteri premiali (di cui all'art. 40 delle NTA del PTCP), dovrà essere utilizzata quale quantità di riferimento per i successivi aggiornamenti al PGT.

1.5 La gestione dei boschi e il Piano di Indirizzo Forestale (PIF)

Il PTCP promuove la tutela e la valorizzazione dei boschi riconoscendone le funzioni naturalistiche, protettive, faunistiche, paesaggistiche, ricreative e produttive, rinviando alla predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF):

- a) l'individuazione delle aree boscate, in conformità alla legge regionale 31/2008, nonché le diverse tipologie forestali e la funzione assegnata ai comprensori boscati;
- b) la definizione degli indirizzi culturali specifici per ogni tipologia forestale ed eventuali deroghe al taglio a raso dei boschi;

- c) la definizione delle modalità e delle limitazioni in riferimento alla trasformazione dei boschi e di eventuali deroghe alle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- d) la definizione dei criteri, delle tipologie e della localizzazione degli interventi compensativi previsti dalla legge regionale 31/2008;
- e) la definizione dei sistemi silvicolture atti a favorire la disseminazione delle specie pregiate autoctone, anche allo scopo di salvaguardare specie in via di estinzione a livello locale;
- f) la pianificazione delle problematiche fitosanitarie, degli incendi boschivi, dell'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e terreni incolti, della viabilità agro-silvo-pastorale, del mantenimento degli alpeggi, della ricostituzione delle selve castanili e dell'utilizzo delle biomasse vegetali;
- g) la previsione di incentivi per la manutenzione del territorio, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica ed il coinvolgimento degli operatori agricoli;
- h) le disposizioni regolamentari per la salvaguardia degli alberi monumentali;
- i) la definizione delle priorità per l'erogazione di incentivi e contributi in ambito forestale.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, il PIF della Provincia di Como costituisce specifico piano di settore del PTCP.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite nel PIF sono immediatamente prevalenti sui contenuti degli atti di pianificazione locale.

Per i Piani di Governo del Territorio, il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del "Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" di cui al comma 1 dell'art. 8 della l.r. 12/2005, anche ai fini della determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale di cui al comma 2, lett. f dell'art. 8 della citata legge.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 15 marzo 2016 è stato definitivamente approvato il PIF il cui art. 13 delle NTA stabilisce che:

- in sede di adeguamento dei PGT ai sensi dell'art. 26 della l.r. 12/2005, o di specifica variante di recepimento del PIF ai sensi dell'art. 48, comma 3 della l.r. 31/2008, i comuni provvederanno ad un approfondimento dell'analisi del territorio forestale, da rendere coerente con la scala di rappresentazione propria del PGT. L'approfondimento dell'indagine forestale è condizione obbligatoria per l'eventuale rilocalizzazione dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta propriamente detta;
- l'approfondimento di indagine forestale non è richiesto per i procedimenti, determinanti perfezionamento/variante di PGT, successivi alla variante di adeguamento al PIF ed ai procedimenti avviati prima dell'approvazione definitiva del piano.

In ordine a quanto sopra detto si evidenzia in via preliminare che la Variante al PGT:

- non costituisce adeguamento al PIF, ai sensi dell'art.48 della l.r. 5.12.2008, n. 31, in quanto non prevede alcuna indagine di dettaglio della superficie forestale come previsto dall'art. 13 delle NTA del PIF, e pertanto ***i contenuti della Variante al PGT si ritengono conformi al PIF;***
- ***non determina maggior consumo di bosco rispetto a quello assegnato al Comune di Montano Lucino dal PIF.***

Per gli ambiti cui la variante di PGT attribuisce destinazione agricola e interessanti i soprassuoli forestali individuati dal Piano di Indirizzo Forestale (rappresentati a titolo indicativo e non esaustivo nell'estratto cartografico allegato 1):

- l'art. 53 delle norme del piano delle regole (elaborato 13 PR ter) e l'art. 16 delle norme per l'attuazione del documento di piano (elaborato 5 DP ter) della variante in esame;
- l'art. 29 delle norme tecniche di attuazione del PIF, prevalenti ai sensi dell'art. 48, c. 3 della citata l.r. 31/2008.

Si segnala che per tali ambiti risultano prevalenti le prescrizioni sulla trasformazione stabilite dal PIF, con particolare riferimento all'art. 29 delle NTA, che vieta nei boschi a delimitazione areale qualsiasi trasformazione finalizzata ad interventi di natura edilizia, anche nel caso in cui abbiano finalità agricola.

Occorre inoltre sottolineare che il PIF verrà aggiornato mediante rettifica:

- della trasformabilità attribuita all'ambito 15 di variante, ovvero al bosco situato lungo via Primo Maggio, in coerenza alla previsione urbanistica individuata nella variante al PGT adottata che risulta essere coerente con quella individuata dallo strumento urbanistico utilizzato dal PIF per l'attribuzione della trasformabilità, ossia il PGT approvato con d.c.c. 33 del 20.12.2013 (rif. allegato 1 – relazione di PIF);
- del perimetro del bosco, mediante l'inclusione dell'ambito oggetto dell'accertamento 9639/2016 (allegato 2), cui verrà attribuita la categoria di trasformabilità nel rispetto del processo pianificatorio e pertanto del regime di tutela previsto dall'elaborato 9a DP bis e dall'art. 35 dell'elaborato 13 PR ter.

Tutto ciò segnalato comporta che l'espressione del parere favorevole sia subordinata al recepimento negli elaborati, in fase di approvazione della Variante al PGT, delle seguenti prescrizioni:

- ***l'art. 18 delle norme per l'attuazione del documento di piano (5 DP ter) e l'art. 56 dell'elaborato 13 PR ter siano modificati:***
 - a) sostituendo il primo e il secondo periodo con i seguenti: “Le aree a bosco così come perimetrate dal vigente Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como (PIF) vanno tutelate e mantenute ed è vietata la distruzione, anche parziale, degli impianti arborei. Gli interventi in tali aree sono soggetti alle disposizioni previste dal PIF e dalle norme vigenti in materia forestale.”;***
 - b) aggiungendo “autoctone” dopo la parola alberature delle disposizioni relative agli ambiti B di completamento residenziale (B1, B2, B3, B4, B5);***
- ***la rettifica dell'ambito B4, prevista al punto 14 dell'elaborato 5 DP bis sia pienamente coerente con il perimetro del bosco individuato dal vigente PIF (allegato 3).***

1.6 Il paesaggio e i vincoli

L'articolo 10 del PTCP persegue l'obiettivo della tutela, della valorizzazione e del miglioramento del paesaggio attraverso:

- la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità del paesaggio mediante “indirizzi di tutela del paesaggio per la pianificazione comunale e sovracomunale”;
- il miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;
- la diffusione della consapevolezza dei valori paesistico-ambientali e la loro fruizione da parte dei cittadini.

Il PTCP costituisce inoltre elemento strategico del Piano del Paesaggio quale insieme degli atti a specifica valenza paesistica ed a tale scopo assume i seguenti contenuti:

- riconosce i valori ed i beni paesistici, intesi sia come fenomeni singoli sia come sistemi di relazioni tra fenomeni e come contesti od orizzonti paesistici;

- assume i suddetti valori e beni quali fattori qualificanti disciplinandone l'uso e le trasformazioni del territorio;
- dispone le azioni per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del paesaggio.

Le indicazioni contenute nel PTCP assumono anche valenza di tutela paesistica e di verifica della compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, sia sotto il profilo dell'accertamento dell'inesistenza di contrasto con gli obiettivi di tutela, sia dell'idoneità a rappresentare adeguatamente i valori paesistico-ambientali.

Il PTCP, in riferimento ai contenuti paesaggistici ed ambientali, definisce e individua su apposita cartografia:

- la rete ecologica provinciale quale strumento per la salvaguardia della biodiversità;
- il paesaggio quale strumento per la salvaguardia e la conservazione del valore intrinseco e relazionale delle emergenze paesistico-ambientali;
- le aree assoggettate al vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004, facendo propri i contenuti del Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.) della Regione Lombardia.

A titolo collaborativo si segnala che nell'elaborato 3° DP bis della Variante non viene riportato il vincolo paesaggistico del torrente Livescia (derivante dall'art.142 D.Lgs.42/2004) che risulta viceversa presente nella banca dati regionale SIBA.

Si suggerisce di approfondire tale aspetto.

1.7 La rete viaria

Le norme del PTCP dispongono che gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali debbono:

- riprodurre su scala adeguata le reti viarie esistenti e le proposte di nuovi tracciati, potenziamento e riqualifica, compreso le relative fasce di rispetto, degli interventi previsti dal PTCP;
- definire la riorganizzazione della rete viaria locale e, ove interferente, garantire la tutela della sentieristica storica

Allo scopo di salvaguardare le aree della rete ecologica interessate dalla sovrapposizione delle fasce di rispetto stradale, ***occorre integrare l'art. 22 delle NTA limitando gli interventi consentiti (stazioni di servizio, impianto carburanti, parcheggi) ai soli tratti stradali non interessanti la rete ecologica. Venga modificata in tal senso la norma.***

1.8 Componente geologica, idrogeologica e sismica

Lo studio è conforme sia in relazione alla normativa vigente sia ai contenuti del PTCP. In relazione agli aspetti urbanistici di variante, dal confronto tra le tavole riportanti la "Carta di fattibilità delle azioni di piano" (tavv. 4 a,b,ce d) e le schede degli Ambiti in variante del Documento di Piano, si rileva che gli ambiti oggetto di variante ricadono nelle classi di fattibilità 2, 3 e, subordinatamente alla classe 4 per le Fasce di Rispetto Fluviale (frf).

La presenza delle classi di fattibilità 2 e 3 non comporta vincoli particolari non pregiudicando la trasformazione d'uso del suolo, fatto salvo adeguati approfondimenti geologico-tecnici come peraltro riportato nelle N.T.A.

Si ricorda che gli interventi in fasce di rispetto dei corsi d'acqua dovranno essere subordinate alle Norme tecniche attuative dello Studio del Reticolo Idrico Minore.

Si segnala a titolo collaborativo che:

- ***l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geologico dovrà avvenire secondo le procedure di cui alla l.r. 12/05: Tutti gli elaborati***

dello studio geologico, articolati e suddivisi nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole come sopra descritto dovranno essere citati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato 6 ai criteri di riferimento, nelle delibere di adozione ed approvazione del PGT;

- *eventuali interventi che interferiscono con le fasce di rispetto fluviali dovranno essere armonizzati anche con le N.T.A. dello SRIM.*
- *le prescrizioni del PAI o le NTA dello SRIM, ove più restrittive, prevarranno sulle NTA geologiche;*
- *gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i.;*

2. La valutazione degli ambiti di trasformazione previsti nella Variante al PGT

Ambito ATR 3bis - ATR 5bis

La variante riguarda alcune modificazioni inerenti ATR3, ATR4, ATR5 e le aree di compensazione B e C del PGT vigente nonché alcune aree identificate nello stesso Piano come agricole. Nella Variante al PGT è prevista l'eliminazione dell'ambito ATR3, che diventa ambito destinato all'attività agricola per complessivi 6276 mq e ampliamento dell'area di compensazione B per 3037 mq, destinati a parcheggi per le attrezzature sportive.

Viene inoltre previsto il nuovo ambito di trasformazione ATR3bis, composto dall'area identificata con la lettera C e dall'area destinata a parcheggi confinante con essa nel PGT vigente.

L'insieme di queste aree compongono il nuovo ambito ATR3 bis dove la concentrazione fondiaria degli edifici previsti è tutta situata sull'ex area C del piano vigente mentre le aree restanti sono destinate a viabilità e servizi vari (verde e parcheggi).

Fermo restando una valutazione in termini generali favorevole della proposta di trasformazione dell'ambito ATR3bis e di modifica dell'ambito ATR5bis, si ritiene che le stesse debbano necessariamente prevedere la mitigazione visiva dalla Villa Olginati dei parcheggi, attraverso una sistemazione paesaggistica di dettaglio.

Tale indicazione, peraltro condivisa anche dal Comune durante l'incontro interlocutorio, dovrà pertanto essere recepita nelle schede degli ambiti.

3. Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)

La LR 12/2005 e s.m.i. prevede la realizzazione di un SIT integrato in cui vengono conferite le informazioni e le elaborazioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello, finalizzate a disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale.

Gli atti della Variante al PGT, acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, tale pubblicazione è subordinata, ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale, all'**invio** alla Regione ed **alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale.**

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

A) attesta ai sensi della normativa vigente che la Variante al PGT del Comune adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 26 luglio 2018 è compatibile con il PTCP, a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni apportando le conseguenti modificazioni ai relativi atti:

1. La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

1.2 Lo strumento urbanistico vigente e i contenuti della variante

Il presente provvedimento analizza e valuta unicamente le proposte di Variante contenute nel documento in relazione ai contenuti del PTCP e sua pianificazione di settore, formulando prescrizioni e suggerimenti.

Conseguentemente, le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti e pareri di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.

1.4 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP e gli indici di sostenibilità insediativa - criteri premiali

La Superficie Limite Ammissibile di Espansione (LAE) residua, pari a mq 28565, al netto dei criteri premiali (di cui all'art. 40 delle NTA del PTCP), dovrà essere utilizzata quale quantità di riferimento per i successivi aggiornamenti al PGT.

1.5 La gestione dei boschi e il Piano di Indirizzo Forestale (PIF)

La Variante al PGT:

- non costituisce adeguamento al PIF, ai sensi dell'art.48 della l.r. 5.12.2008, n. 31, in quanto non prevede alcuna indagine di dettaglio della superficie forestale come previsto dall'art. 13 delle NTA del PIF, e pertanto i contenuti della Variante al PGT si ritengono conformi al PIF;
- non determina maggior consumo di bosco rispetto a quello assegnato al Comune di Montano Lucino dal PIF.

Per gli ambiti cui la variante di PGT attribuisce destinazione agricola e interessanti i soprassuoli forestali individuati dal Piano di Indirizzo Forestale (rappresentati a titolo indicativo e non esaustivo nell'estratto cartografico allegato 1):

- l'art. 53 delle norme del piano delle regole (elaborato 13 PR ter) e l'art. 16 delle norme per l'attuazione del documento di piano (elaborato 5 DP ter) della variante in esame;
- l'art. 29 delle norme tecniche di attuazione del PIF, prevalenti ai sensi dell'art. 48, c. 3 della citata l.r. 31/2008.

risultano prevalenti le prescrizioni sulla trasformazione stabilite dal PIF, con particolare riferimento all'art. 29 delle NTA, che vieta nei boschi a delimitazione areale qualsiasi trasformazione finalizzata ad interventi di natura edilizia, anche nel caso in cui abbiano finalità agricola.

Inoltre, poiché il PIF verrà aggiornato mediante rettifica:

- della trasformabilità attribuita all'ambito 15 di variante, ovvero al bosco situato lungo via Primo Maggio, in coerenza alla previsione urbanistica individuata nella variante al PGT adottata che risulta essere coerente con quella individuata dallo strumento urbanistico utilizzato dal PIF per l'attribuzione della trasformabilità, ossia il PGT approvato con d.c.c. 33 del 20.12.2013 (rif. allegato 1 – relazione di PIF);
- del perimetro del bosco, mediante l'inclusione dell'ambito oggetto dell'accertamento 9639/2016 (allegato 2), cui verrà attribuita la categoria di trasformabilità nel rispetto del processo pianificatorio e pertanto del regime di tutela previsto dall'elaborato 9a DP bis e dall'art. 35 dell'elaborato 13 PR ter.

l'espressione del parere favorevole è subordinata al recepimento delle seguenti prescrizioni:

- l'art. 18 delle norme per l'attuazione del documento di piano (5 DP ter) e l'art. 56 dell'elaborato 13 PR ter siano modificati:
 - a) sostituendo il primo e il secondo periodo con i seguenti: “Le aree a bosco così come perimetrate dal vigente Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como (PIF) vanno tutelate e mantenute ed è vietata la distruzione, anche parziale, degli impianti arborei. Gli interventi in tali aree sono soggetti alle disposizioni previste dal PIF e dalle norme vigenti in materia forestale.”;
 - b) aggiungendo “autoctone” dopo la parola alberature delle disposizioni relative agli ambiti B di completamento residenziale (B1, B2, B3, B4, B5);
- la rettifica dell'ambito B4, prevista al punto 14 dell'elaborato 5 DP bis sia pienamente coerente con il perimetro del bosco individuato dal vigente PIF (allegato 3).

1.7 La rete viaria

Integrare l'art. 22 delle NTA limitando gli interventi consentiti (stazioni di servizio, impianto carburanti, parcheggi) ai soli tratti stradali non interessanti la rete ecologica. Venga modificata in tal senso la norma.

2. La valutazione degli ambiti di trasformazione previsti nella Variante al PGT

Ambito ATR 3bis - ATR 5bis

Fermo restando una valutazione in termini generali favorevole della proposta di trasformazione dell'ambito ATR3bis e di modifica dell'ambito ATR5bis, si ritiene che le stesse debbano necessariamente prevedere la mitigazione visiva dalla Villa Olginati dei parcheggi, attraverso una sistemazione paesaggistica di dettaglio.

Tale indicazione dovrà essere recepita nelle schede degli ambiti.

3. Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)

Si trasmettano alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005 ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale.

B) Formula le seguenti segnalazioni che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento:

1. La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

1.6 Il paesaggio e i vincoli

Si segnala che nell'elaborato 3° DP bis della Variante non viene riportato il vincolo paesaggistico del torrente Livescia (derivante dall'art.142 D.Lgs.42/2004) che risulta viceversa presente nella banca dati regionale SIBA.

1.8 Componente geologica, idrogeologica e sismica

Si segnala che:

- l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geologico dovrà avvenire secondo le procedure di cui alla l.r. 12/05: Tutti gli elaborati dello studio geologico, articolati e suddivisi nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole come sopra descritto dovranno essere citati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato 6 ai criteri di riferimento, nelle delibere di adozione ed approvazione del PGT;
- eventuali interventi che interferiscono con le fasce di rispetto fluviali dovranno essere armonizzati anche con le N.T.A. dello SRIM.
- le prescrizioni del PAI o le NTA dello SRIM, ove più restrittive, prevarranno sulle NTA geologiche;
- gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i.;

Si ricorda infine che:


- il presente provvedimento viene trasmesso al Comune per gli ulteriori adempimenti di competenza, segnalando che in sede di approvazione definitiva della Variante al PGT, il Comune non dovrà accogliere le osservazioni in contrasto con il presente provvedimento e con i contenuti e le norme del PTCP;
- il mancato adeguamento alle prescrizioni provinciali sopra riportate, con le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT, comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, l'inefficacia degli atti assunti;
- la verifica delle modalità di recepimento delle prescrizioni provinciali contenute nel presente provvedimento, sarà effettuata dalla Provincia di Como, a seguito della pubblicazione del piano in oggetto, riservandosi, ogni azione legale in caso di mancato rispetto da parte del Comune.

Gli atti comunali, relativi alla approvazione definitiva della variante al PGT, dovranno essere trasmessi in formato digitale alla Provincia ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005.

Lì, 26/11/2018

IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO 1




ALLEGATO 2



Planimetria bosco accertato

ALLEGATO 3



Lì, 26/11/2018

**IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)